



Corte IV
D-7099/2006
{T 0/2}

Sentenza del 10 luglio 2009

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Kurt Gysi, Robert Galliker,
cancelliere Carlo Monti.

Parti

A. _____,
B. _____,
C. _____,
D. _____,
E. _____ e
F. _____,
d'origine palestinese,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 luglio 2002 / N [...].

Fatti:**A.**

Gli interessati, d'origine palestinese e con ultimo domicilio in Libano nel campo profughi di G._____, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 17 agosto 2001 (A._____), rispettivamente il 23 gennaio 2002 (moglie e figli). Hanno dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 31 agosto e 3 dicembre 2001, del 29 gennaio e 22 aprile 2002) d'essere espatriati perché A._____ sarebbe stato oggetto di attentati alla vita cagionati dal suo rifiuto di collaborare con H._____, un responsabile di I._____, il quale gli avrebbe chiesto di fornirgli informazioni in merito a rappresentanti dell'autorità libanese, clienti della sua carrozzeria.

B.

Tramite decisione del 19 luglio 2002 (notificata agli interessati il 23 luglio 2002; cfr. risultanze processuali), l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.

C.

Il 22 agosto 2002, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D.

La CRA, con decisione incidentale del 10 settembre 2002, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

E.

Con scritto del 23 settembre 2002, i ricorrenti hanno esibito due documenti intitolati "ordine d'arresto" che concernerebbero A._____.

F.

Con scritto del 24 settembre 2004, A._____ ha sollecitato una sentenza finale da parte della CRA ed ha segnalato di soffrire di problemi di salute.

G.

Il 9 dicembre 2004, in ottemperanza alla decisione incidentale dell'11 novembre 2004 della CRA, la parte ha esibito diversi documenti medici concernenti A._____.

H.

Nella sua risposta del 4 giugno 2005, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.

I.

Il 20 giugno 2005, i ricorrenti hanno presentato una replica.

J.

Il 18 ottobre 2005, la CRA ha invitato l'UFM ad esprimersi in merito ad una possibile appartenenza degli insorgenti alla categoria dei casi di rigore personale grave.

K.

Il 28 marzo 2006, l'UFM ha ritenuto non soddisfatte le condizioni per considerare i ricorrenti come rientranti nell'ambito d'applicazione dei casi di rigore personale grave.

L.

Il 28 aprile 2006, gli insorgenti hanno presentato le loro osservazioni in merito all'essere considerati come casi di rigore ed hanno inoltrato, altresì, una copia di un contratto di lavoro a tempo parziale del ricorrente presso una carrozzeria in Ticino con inizio il 1° aprile 2006.

Diritto:**1.**

1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

2.

V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

3.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

4.

Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

5.

5.1

Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato stereotipate, fantasiste ed inconsistenti le allegazioni dei richiedenti concernenti la loro domanda d'asilo. A._____ non sarebbe stato in grado di fornire una storia dettagliata ed avrebbe presentato un racconto privo di ogni fondamento di credibilità. Infatti, nella prima audizione non sarebbe stato capace di datare gli avvenimenti da lui descritti, mentre nella seconda audizione avrebbe immediatamente indicato le date rilevanti. Inoltre, avrebbe allegato in un primo tempo che la persona mascherata avrebbe commesso l'omicidio dell'amico quattro o cinque giorni dopo la bomba lanciata a casa sua, per poi dichiarare che tale fatto si sarebbe svolto sette giorni dopo l'attentato con la bomba. Peraltro, il racconto di sua moglie si differenzerebbe in modo sostanziale, come ad esempio sul luogo del lancio della bomba e sui danni provocati. Per di più, l'UFM ha sostenuto che gli eventuali timori di A._____ nei confronti dell'esponente di I._____ si baserebbero su congetture ed ipotesi non corroborate da nessun tipo di prova concreta e tangibile. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi nella fattispecie.

5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che la recrudescenza del conflitto israelo-palestinese farebbe temere un allargamento del medesimo ai Paesi limitrofi, tra i quali il Libano. In questo senso andrebbe letta la decisione del consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che avrebbe prorogato sino a fine gennaio 2003 la presenza del suo contingente in Libano (allegato comunicato stampa del 30 luglio 2002). Considerano inoltre che, per quanto attiene all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM non avrebbe verificato le peculiarità del loro caso. Per il resto, ribadiscono d'essere minacciati da H._____ che avrebbe già tentato d'uccidere A._____.

5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che lo stesso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Inoltre, il gravame porterebbe esclusivamente sulla questione medica che, secondo i certificati

medici presenti agli atti, non sarebbero di natura a rimettere in discussione l'esecuzione dell'allontanamento.

5.4 Nella replica i ricorrenti hanno segnalato che il loro ricorso non si baserebbe soltanto sullo stato di salute, ma anche su altri motivi menzionati dallo stesso atto ricorsuale del 22 agosto 2002 nonché su degli ordini di arresto versati agli atti il 23 settembre 2002. Inoltre, per quanto riguarda lo stato di salute del ricorrente, la prognosi sarebbe incerta.

6.

6.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

6.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e seg.). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il TAF intende concentrare la sua analisi.

6.3 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato

reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.

6.4 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e sentenza del TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.).

6.5 Nella fattispecie, la situazione circa i tre figli attualmente in età scolastica si presenta nel modo che segue: il figlio maggiore ha quasi 13 anni e soggiorna in Svizzera dal suo quinto anno di vita, mentre il secondo figlio ne ha quasi 11 e la figlia ne ha otto. Inoltre, abitano ormai da sette anni e mezzo in Svizzera e l'inserimento nella scuola è avvenuto il 3 settembre 2003 per il primo figlio, rispettivamente nel 2005 per il secondo e il terzo, quest'ultimo alla scuola dell'infanzia. Peraltro, conto tenuto della loro età e degli anni trascorsi in Svizzera, i tre figli si sono adeguati al modo di vivere svizzero e sono stati notevolmente influenzati dall'ambiente socioculturale locale. Per contro, le conoscenze della loro lingua materna - in particolare di quella scritta - non possono considerarsi tali da presupporre un inserimento adeguato nel sistema scolastico del loro Paese d'origine. Inoltre, pure in altri ambiti sociali è dubbia la loro possibilità d'integrazione in Patria. Sussiste quindi, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento dall'ambiente sociale svizzero nel quale sono cresciuti e, dall'altro, la problematica dell'integrazione che si presenterebbe in un ambiente a loro divenuto estraneo. Tali fattori inciderebbero marcatamente sul loro sviluppo nell'infanzia, rispettivamente nell'adolescenza e non sono compatibili con il principio di protezione del benessere del fanciullo. Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontanamento dei figli e quindi dell'intera famiglia non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risultano alcuni indizi per eventuali motivi

d'esclusione giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria.

7.

Per conseguenza, il gravame va accolto. La decisione dell'UFM del 19 luglio 2002 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.

8.

8.1 Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di dispensa dalle spese processuali è pertanto divenuta senza oggetto.

8.2 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal TAF sulla base degli atti di causa in CHF 600.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 19 luglio 2002 sono annullati. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.

5.

Comunicazione a:

- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- J._____ (in copia)

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Carlo Monti

Data di spedizione: